N. 101 del registro deliberazioni



Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 23 ottobre 2006

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio - PROVVEDIMENTI - Sentt. Trib. BN nn. 612 - 613 - 614 e 615/06.-

L'anno duemilasei addì <u>VENTITRE</u> del mese di <u>OTTOBRE</u> alle ore <u>12,00</u> presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. <u>n.</u> <u>10668</u> del <u>16.10.2006</u>, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1.	AGOSTINELLI	Donato	13. FELEPPA	Michele
2.	ANGRISANI	Rita	14. GAGLIARDI	Francesco
3.	BARRICELLA	Raffaele	15. LAMPARELLI	Giuseppe
4.	BORRELLI	Mario	16. LOMBARDI	Paolo
5.	BOSCO	Egidio	17. MARCASCIANO	Gianfranco
6.	BOZZI	Giovanni	18. MAROTTA	Mario
7.	CAPOCEFALO	Spartico	19. MORTARUOLO	Domenico
8.	CRETA	Giuseppe	20. NAPOLITANO	Stefano
9.	DAMIANO	Aldo	21. POZZUTO	Angelo
10.	DAMIANO	Nicola	22. RICCI	Claudio
11.	DE CIANNI	Teodoro	23. RUBANO	Lucio
12.	DI MARIA	Antonio	24. SCARINZI	Luigi
	a		•	

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti <u>n. 20</u> Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri	2-3-9-16	
Sono presenti i Revisori dei Conti		

Sono, altresì, presenti gli Assessori <u>GRIMALDI, CIERVO, GIALLONARDO, NISTA, PETRIELLA.</u> SPATAFORA, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, e dato, altresì, per letto il parere della IV Commissione Consiliare il cui verbale viene allegato sotto il n.2), dà la parola al Dirigente del Settore Avvocatura Avv. Vincenzo CATALANO il quale ne illustra il contenuto con riferimento agli aspetti legali e procedurali, precisando, in proposito, che trattasi di sentenze di I grado contro le quali è già stato proposto appello. Pur tuttavia - chiarisce - nelle more del giudizio di appello, esse vanno eseguite, salvo rivalsa delle somme qualora tale giudizio di appello dovesse dare esito positivo.

Intervengono i Consiglieri DE CIANNI e CAPOCEFALO con richieste di chiarimenti che vengono resi puntualmente dall'Avv. CATALANO.

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n.3).

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri BOZZI – DI MARIA – LAMPARELLI – MAROTTA – NAPOLITANO – RUBANO – SCARINZI - per cui i Consiglieri presenti sono 13.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 14 (13 Consiglieri + Presidente), astenuto 1 (DE CIANNI) favorevoli 13, la proposta viene approvata con 13 voti favorevoli.

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti, per alzata di mano, riporta la medesima votazione: presenti 14 (13 Consiglieri+ Presidente), astenuto 1 DE CIANNI, favorevoli 13.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

- 1. PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 30.160,26 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n.194 del D.Lg.vo 267/2000;
- 2. FAR GRAVARE la somma complessiva di € 30.106,26 sul cap. n. 10900/1 del bilancio 2006:
- 3. AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Umane ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- 4. DARE ATTO che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito ai proposti atti di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.;
- 5. NOTIFICARE il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale;
- 6. DARE alla presente immediata esecutività.

Il Presidente, al termine, toglie la seduta. Sono le ore 13,45.

《 Revisori dei Conti

IL SEGRETARIO GENERALE F.to come all'originale	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to come all'originale
N. 433 Registro Pubblica	azione
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'All giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U D. Lgs.vo 18	
BENEVENTO 3 1 0TT. 2006	
ILMESSO	IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Giritempio IANNELLA
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.	3 1 07/7. 200 Gavverso la stessa
SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.	esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U D.
n 16 NOV 2006	
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO	IL SEGRETARIO GENERALE F.to come all'originale
V	
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva	a ai sensi del T.U D. Lgs.vo 18.8.2000,
n. 267 il giorno <u>1 6 NOV 2006</u>	
☐ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comm	na 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
☐ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, co	omma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
□ E' stata revocata con atto ndel	
Benevento lì, NOV 2006	IL SECRÉTARIO GENERALE
Copia per	
XPRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n.	
	Bec 24.11.06
SETTORE NECES UHANT II No prot. n	•



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini Servizio Affari Generali

Benevento,lì......21 NOV. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINOSA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA PROVINCIALE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE

SEDE

Delibera C.P. n. 101 del 23.10.2006 ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio – Provvedimenti – Sentt. Trib. BN nn. 612 – 613 – 614 e 615/06".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE FEL SETTORE
- Dr. ssa Patrifia TARANTO



PROVINCIA di BENEVENTO

31.10.06

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 8296

0 3 NOV. 2006 Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE
- AI PRESIDENTI:
 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
 NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

Oggetto: TRASMISSIONE DELIBERA C.P. N.101 DEL 23.10.2006.

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto immediatamente esecutiva, unitamente al relativo fascicolo.

Altre copie delle stesse, per le specifiche competenze di ognuno, si rimettono agli altri destinatari in indirizzo.

Al Dirigente del Settore Finanza viene trasmessa, altresì, l'originale di relata di notifica alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia BARANTO -

cr



PROVINCIA di BENEVENTO

U.D. CONSIGUO

La IV= COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2806	il giorno DICIANNO VE	del mese di OTTOBRE
a seguito di regolare avv	viso, sotto la Presidenza del C	Consigliere
P	AMIANO ALDO	
sull'oggetto: <u>'คเดมจร</u> ณ ระหรา. Tr	MENTO DUBITI PUORI BIL RIB. LAV. BN NN. 612-613	1614 E 615/06
3/394¥		
* A STANDARD A STANDAR		
(OHISBIS) est	Jue, a maggi	ch esuara
VOTO PARCRE	FAVOREVOUS, a	on l'orsensone
del grupo	Susuarana	dre as nisense
De expluse	le propie sel	dre as visewa
orgerone	- elacime	
estratio verbau	\	IL SEGRETARIO



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

TI
,

Sentt. Trib. Lav. Bn nn. 612-613-614 e 615/06

L'ESTENSORE L'ASS	ESSORE IL CAPO UFFICIO
ISCRITTA AL N. 5 DELL'ORDINE DEL GIORNO	IMMEDIATA ESECUTIVITA'
APPROVATA CON DELIBERA N. 404 del Su Relazione & R. E. SIDENTIZ	Favorevoli N
ILPRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE	REGISTRAZIONE CONTABILE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità
di L. 30106,26 Cap. 1090011	di L. 30106, 26 Cap. 1090/1
Progr. n. 5412.106 Esercizio finanziario 200_6	Progr. n. 51 2 06 del 26 - 10 - 200 6 Esercizio finanziario 200 6
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso che in data 19/5/06 venivano notificate a questa Amministrazione le sentenze Trib. Lav. Bn nn. 612-613-614 e 615/06, nelle quali l'A.G.O. adita dai ricorrenti Botticella Rita, Lepore Ernesto, Napolitano Annamaria e Caruso Gerardo condannava la Provincia di Benevento a pagare per il periodo 26/11/99 - 31/3/2001 le somme ivi indicate in favore dei singoli ricorrenti a titolo di emolumenti accessori, in esito a trasferimento nei ruoli dell'Ente dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale ai sensi della L. 59/97 e D. Lvo n. 469/97 e disposizioni di attuazione, oltre le spese legali come quantificate;

Visto il rapporto del Settore Avvocatura prot. 5249 del 26/6/06, in virtù del quale si rileva che avverso tali sentenze è stato proposto appello in esecuzione della determina n. 212/06 e delibera di G.P. n. 150/06 e che si ritiene opportuno procedere all'esecuzione delle stesse nei termini di 120 gg da detta notifica ad evitare azione esecutiva in danno dell'Ente, procedendo contestualmente ad avvisare con atti idonei le controparti che tale esecuzione non costituisce acquiescenza alle sentenze, della pendenza di giudizio di appello alle stesse con espressa riserva di recupero delle somme ad erogare in ipotesi di annullamento delle dette decisioni.

Visto il successivo rapporto del Settore Avvocatura prot.8110 del 5/10/06 con il quale si procedeva alla liquidazione delle spese legali di condanna, compensate per metà, e pari a complessivi € 9.881,36 di cui € 161,48 per C.P.A. e € 1.646,88 per IVA con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti.

Viste le sentenze Trib. Lav. Bn nn. 612-613-614 e 615/06 per le quali la A.G.O. ha quantificato, tra l'altro, le somme dovute a titolo di differenze retributive ai singoli ricorrenti, oltre interessi come calcolati negli allegati di cui alla nota prot. 6852 del 9/7/06 Settore Risorse Umane e specificamente € 7.033,70 in favore di Lepore Ernesto, € 4.337,93 in favore di Napolitano Annamaria, € 5.241,41 in favore di Caruso Gerardo e € 3.611,86 in favore di Botticella Rita, per complessivi € 20.224,90;

Rilevato che tutte le predette sentenze emanate dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito al proposto gravame, qualora ne sussistono i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 30.106,26 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nei prospetti riepilogativi in premessa);
- di far gravare la somma complessiva di € 30.106,26 sul cap. n. (0 \(\) \(\) \(\) del bilancio 2006;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Umane ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito ai proposti atti di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 30.106,26 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000;
- 2. di far gravare la somma complessiva di € 30.106,26 sul cap. n. (o) (o) del bilancio 2006;
- 3. di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Umane ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- 4. di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito ai proposti atti di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.
- 5. di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della conformità con i dati reali e i riscont	proposta di deliberazione ch ri d'Ufficio.	ne precede, se ne attesta l'attendibilità e la
Per ogni opportunità si evidenzia o	quanto appresso:	
Qualora null'altro di diverso sia ap	opresso indicato, il parere con	clusivo é da intendersi
	FAVOREVOLI	E
,	. •	
oppure contrario per i seguenti mot	ivi:	
· ·		
Alla presente sono uniti n. facciate utili.	intercalari e n.	allegati per complessivi n.
Data		IL DIRIGENTE RESPONSABILE
		ANDC
Il responsabile della Ragioneria in approvazione del T.U. delle Leggi su		pile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di
FAVOREVOLE	.*	
parere CONTRARIO		
· ·		
	,	
		IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PROVINCIA DI BENEVENTO



AVVOCATURA PROVINCIALE

PROT. N. SSO

Benevento 5-10-0 {

Al Dirigente Settore Risorse Umane

SEDE

Oggetto: Sentt. Trib. Lav. Bn n. 612-613-614 e 615/06

In riferimento alle sentenze in oggetto e preso atto delle quantificazione delle somme dovute ai ricorrenti a titolo di sorta capitale ed interessi di cui alla nota prot. 6852 del 5/7/06 del Settore Risorse Umane, si quantifica di seguito le somme dovute al difensore dei ricorrenti in virtù di disposta distrazione in sentenza, a titolo di spese legali e successive, nonché IVA e cpa € 9.881,36 per le quattro procedure, di cui € 161,48 per CPA e € 1.646,88 per IVA.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Avvocatura Avv. Vincenzo Catalano



Prot. n. 6852 /S.R.V. del 55106. 2006

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE

Al Dirigente Settore Avvocatura

SEDE

Oggetto : Trib. Lav. Bn – sentenze nn. 612 - 613 - 614 e 615/06 – Botticella Rita e altri c/Provincia.


In riscontro alla nota prot. n. 5249 del 26.06.2006, di pari oggetto, si trasmettono i prospetti relativi al solo calcolo degli interessi legali, effettuato sulle somme dovute ai ricorrenti e quantificate dal giudice nelle sentenze in oggetto.

Si evidenzia che per il dipendente Lepore Ernesto il legale della controparte ha effettuato un errore materiale di calcolo delle somme e dei relativi interessi dovuti.

Si evidenza, altresì, che non è possibile procedere al controllo della corretta quantificazione delle somme complessive stabilite nelle sentenze, in quanto la documentazione in atti presso questo settore è riferita al solo periodo settembre 2000/marzo 2001; inoltre sono state quantificate anche delle indennità non previste dal CCNL degli EE.LL. (indennità recapito – indennità sportello).

Cordialità.

IL DIRIGEOME - Dott.ssa Alfonsma Colarusco



LEPORE ERNESTO Calcolo degli Interessi Legali



Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 26-11-1999

Data finale: 01-06-2006

Capitale iniziale : €. 5.945,92 pari a L. 11.512.907

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
27-11-1999	31-12-2000	2.5 %	401	€. 5.945,92	€. 163,31
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€. 5.945,92	€. 208,11
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€. 5.945,92	€, 356,76
01-01-2004	01-06-2006	2.5 %	883	€. 5.945,92	€. 359,61

Totale interessi : €. 1.087,78 pari a L. 2.106.231

Capitale+interessi : €. 7.033,70 pari a L. 13.619.138

0


Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



Precetti , Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento .
Vorrei poterli predisporre in automatico

il soft corrsig

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 Avvocati.it via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 109 22280 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@avvocat.it



NAPOLITANO ANNAMARIA

Calcolo degli Interessi Legali



Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 26-11-1999

Data finale: 01-06-2006

Capitale iniziale : €. 3.667,06 pari a L. 7.100.418

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso: Gi	orni:	Capitale	Interessi Euro
27-11-1999	31-12-2000	2.5 %	401	€. 3.667,06	€. 100,72
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€. 3.667,06	€. 128,35
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€. 3.667,06	€. 220,02
01-01-2004	01-06-2006	2.5 %	883	€. 3.667,06	€. 221,78

Totale interessi : €. 670,87 pari a L. 1.298.987

Capitale+interessi : €. 4.337,93 pari a L. 8.399.406

(()


Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



Precetti , Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ... Vorrei poterli predisporre in automatico

i∦ softv consigl

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 Informatica srl via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA0O 922280 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@avvocati.it



CARUSO GERARDO Calcolo degli Interessi Legali



Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 26-11-1999

Data finale: 01-06-2006

Capitale iniziale : €. 4.430,81 pari a L. 8.579.244

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso: Gi	lorni:	Capitale	Interessi Euro
27-11-1999	31-12-2000	2.5 %	401	€. 4.430,81	€. 121,70
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€. 4.430,81	€. 155,08
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€. 4.430,81	€. 265,85
01-01-2004	01-06-2006	2.5 %	.883	€. 4.430,81	€. 267,97

Totale interessi : €. 810,60 pari a L. 1.569.532

Capitale+interessi : €. 5.241,41 pari a L. 10.148.776

80


Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



Precetti , Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento....
Vorrei poterli predisporre in automatico

.a. Il softv ⊂onsigl

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 *** Informatica srl via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 0 **O922280 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@avvocati.it



BOTTICELLA RITA

Calcolo degli Interessi Legali



Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 26-11-1999

Data finale: 01-06-2006

Capitale iniziale : €. 3.053,28 pari a L. 5.911.974

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A :	Tasso: Gi	orni:	Capitale	Interessi Euro
27-11-1999	31-12-2000	2.5 %	401	€. 3.053,28	€. 83,86
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€. 3.053,28	€. 106,86
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€. 3.053,28	€. 183,20
01-01-2004	01-06-2006	2.5 %	883	€. 3.053,28	€. 184,66

Totale interessi : €. 558,58 pari a L. 1.081.567

Capitale+interessi : €. 3.611,86 pari a L. 6.993.542



Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.



Precetti , Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento : Vorrei poterli predisporre in automatico

il softv consigl

Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 Avvocati.it- Copyright 1997- 2005 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@avvo<ati.it

COPIA

PROVINCIA DI BENEVENTO



SETTORE FINANZA E CONTROLLO

PROT. N. <u>5248</u>

Benevento <u>26.6.0</u>6

Al Dirigente Settore Risorse Umane

SEDE

Oggetto: Trib. Lav BN - sentenze nn. 612 - 613 - 614 e 615/06 - Botticella Rita e altri c/Provincia.

In riferimento alle sentenze in oggetto, notificate il 19.5.06 in forma esecutiva, si trasmette in allegato il calcolo degli interessi come trasmesso dal legale delle controparti, per la verifica ed il pagamento delle somme dovute.

Come già comunicato con precedente nota avverso le predette sentenze è stato già proposto appello da questo Settore, e si è in attesa della fissazione dell'Udienza di discussione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA

Avv. Vincenzo Catalano

PROVINCIA DI BENEVENTO
1 9 MAG. 2006

Risonse lucius.
Rolitele del favoro

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott ssa Anna Carla Catalano ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4343 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2003, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Napolitano Anna Maria elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lafranceschina che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

F.

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Mandato, con il quale elett.te domicilia in Benevento c/o genio civile

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.10.2003 la parte ricorrente esponeva che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97 nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nel ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e

196-1918 THE STREET OF THE STR

Septore Avvocatura Prot. n. 4404 Del 23 r. F. O.C.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
NIL Prot 0045050

Oggetto SENTENZA SIG. NAPOLITAN
ANNAMARIA
ANNAMARIA

chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittoro nei confronti della Provincia, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 Pertantol'Ammnistrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la niova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a

prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nel ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazionea decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che l'informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa -26.11.99/31.3.01 – le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca – .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Napolitano Anna Maria in data 6.10.2003, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.032,91 a titolo di indennità per responsabilità interna ed esterna, l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 703,80 a titolo di indennità per servizio per buoni pasti, euro 240,24 per lavoro straordinario, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;

Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)

Canct Dott. DE NUM

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1991 20 FEB. 2006

H Cancellere 12 Dott. DE NUNZO Padizia

in nome della Legge. Comandiane a tutti gli Ufficiali Giualziari consieno richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forze Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Believento, 86-3-96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

76

E' copia conforme all'originale

e si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv

Benevento, II 06

Il Collaboratore di Carregileri

 \mathcal{A}_{ν}

RIEF

Posi:

Esar

Dirit

Esa

Ritir

Ric

Riti.

Co

TO

Rir

pe

To

C.

IV

To

R

С

В

STUDIO LEGALE

Avv. Giuseppe Lafranceschina Corso Vittorio Emanuele, 23 Tel. 0824.54025 82100 BENEVENTO

RIEPILOGO

Posizione e archivio	E.	52.00
Esame dispositivo sentenza	E.	13.00
Diritti e Onorari liquidati	E.	1.600.00
Esame sentenza	E.	26.00
Ritiro copia detta	E.	13.00
Richiesta notifica (n.2)	E.	26.00
Ritiro atto e esame relata (n.2)	E.	26.00
Consultazione	E.	52.00
Corrispondenza	<u>E.</u>	52.00
TOTALE PARZIALE	E.	1.860.00
Rimborso 12.5%		
per spese generali	<u>E.</u>	232.50
Totale imponibile	E.	2092.50
C.P.A. 2%	E.	41.85
IVA 20%	<u>E.</u>	426.87
Totale	E.	2561.22
Ritenuta d'acconto 20%	<u>E.</u>	512.24
Totale da corrispondere	E.	2048.98

Oltre le successive occorrende e quant'altro dovuto per legge.

Benevento , 11.4.2006

Avv. Giuse pe Lafranceschina

71

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto dall'Avv. Giuseppe Lafranceschina, quali procuratore e difensore in giudizio della sig.ra Napolitano Anna Maria, io sottoscritto Assistente UNEP in servizio presso il Tribunale Ordinario di Benevento , ho notificato il suesteso titolo a:

Provincia di Benevento in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Benevento – Piazza Castello mediante consegna di copia conforme a mani di

MANI DI ADDETTO, INCARICATO

ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNATE AT BENEVENTO
VINCENZO FALCO
Ufficiale Giudizianio (B3)

PROVINCIA DI BENEVENTO

1 9 MAG. 2006

Lisore unang Politiefe okt fevers

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano ha emesso la seguente

SENTENZA

TRIBUNALE DI BENEVENTO

nella causa iscritta al n.4341 del ruolo generale contenzioso dell'anno . 2003, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Caruso Gerardo elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lafranceschina che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

F

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla via Calandra

· Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Mandato, con il quale elett.te domicilia in Benevento c/o genio civile

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.10.2003 la parte ricorrente esponeva che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97 nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al DD.PP.CC.MM. Settore 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nel ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con distrazione.

Provincia di Benevello
AOO: Prot. Generale
AOO: Prot. Generale
Data 22/05/2006
Registro Protocollo Entrata
NI. Prot. 0015053
NI. Prot. 0015053
Oggetto SENTENZA SIG. CARUSO
Oggetto SERARDO
GERARDO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n. 1407 Day 23.7.06

1

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittoro nei confronti della Provincia, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore Cass. Sez.lav. 12.02.2000 subordinato (così Pertantol'Ammnistrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la niova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla

controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nel ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09:2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazionea decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa – 26.11.99/31.3.01 – le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione

teste Velleca – .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Caruso Gerardo in data 6.10.2003, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 844,56 a titolo di indennità per servizio per buoni pasti, euro 1078,40 per lavoro straordinario, euro 817,74 a titolo di indennità sportello, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo; compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione; Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)

A Cere als

Don. DE NUNZO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CEGI 20 FEB 2008

Dott. DE NUNZA Protrizza

tavoelliere

4

ADPUSELLUS ITALIANA

In nome della Legge. Comunitationa a mod gli Ufficiali Giudizlate che ne siano richiesti o chimagne apesti di mettere ad esecuzioni il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza futti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quandi giano legalmente richiesti.

Benevento, 96-3. 96

T Constin

FLO

E' copia conforme all'eriginale

3 31 Masoia in forma esecutiva a rightest

11 Av. S. X from cestilly

Inevento, 11 96 - 3-84

L CANCE

RIEPI

Posiz:

Esam

Diritti

Esam

Ritiro

Richie

Ritiro

Consu

Corris

TOTA

Rimbo

per sp

Totale

C.P.A.

IVA 20

Totale

Ritenu

Totale

Oltre I

Benev

RIEPILOGO

Posizione e archivio	E.	52.00
Esame dispositivo sentenza	E.	13.00
Diritti e Onorari liquidati	E.	1.600.00
Esame senteņza	E.	26.00
Ritiro copia detta	E.	13.00
Richiesta notifica (n.2)	Ε.	26.00
Ritiro atto e esame relata (n.2)	E.	26.00
Consultazione	E.	52.00
Corrispondenza	<u>E.</u>	52.00
TOTALE PARZIALE	E.	1.860.00
Rimborso 12.5%		
Rimborso 12.5% per spese generali	<u>E.</u>	232.50
	<u>E.</u>	232.50 2092.50
per spese generali		
per spese generali Totale imponibile	E.	2092.50
per spese generali Totale imponibile C.P.A. 2%	E. E.	2092.50 41.85
per spese generali Totale imponibile C.P.A. 2% IVA 20%	E. E. E.	2092.50 41.85 426.87

Oltre le successive occorrende e quant'altro dovuto per legge .

Benevento, 11.4.2006

Avv. Giusepper Lafranceschina

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto dall'Avv. Giuseppe Lafranceschina, quali procuratore e difensore in giudizio del sig. Caruso Gerardo, io sottoscritto Assistente UNEP in servizio presso il Tribunale Ordinario di Benevento, ho notificato il suesteso titolo a:

Provincia di Besevento in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Benevento – Piazza Castello mediante consegna di copia conforme a marti di

A MANI DI

IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO

ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficie Giudiziario (93)

PROVINCIA DI BENEVENTO
PROVINCIA DI BENEVENTO
1 9 MAG. 2006

Lipsifi unite COPIA
Politiefe de foion

RG 11. 4342/03

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4342 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2003, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Lepore Ernesto elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lafranceschina che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Mandato, con il quale elett.te domicilia in Benevento c/o genio civile

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.10.2003 la parte ricorrente esponeva che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97 nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nel ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e



Settore Avvocatura





chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittoro nei confronti della Provincia convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore Sez.lav. subordinato (così Cass. 12.02.2000 Pertantol'Ammnistrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la niova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie la vorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per-iscritto o per facta concludentia), colui che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a





in it

prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nel ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazionea decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa – 26.11.99/31.3.01 – le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca – .







Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Lepore Ernesto in data 6.10.2003, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.032,91 a titolo di indennità per responsabilità interna ed esterna, l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 1015,92 a titolo di indennità per servizio per buoni pasti , euro1994,57 per lavoro straordinario, euro 212,41 a titolo di indennità di missione/trasferta, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione; Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)

Dott DE NU

Carcellone (C2)

O TO WAR HO OF THE PARTY OF THE

TRIBUNT.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giuffician che ne siano richiesti e chiunque apetti di mottore ad escontant il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistemente di miti gli Ufficiali della forza pubblica di concerrervi quando niano legalmente richiesti.

Benevento, 96.3, 96

Il Cencellier

Avv. 5 Corse

RIEPII

Posizie.

Esamo

Diritti :

Esam

Ritiro

Richie

Ritiro

Consu

Corris

TOTA

Rimb

per s

Total

C.P.i

IVA:

Tota

Riter

Tota

Oltro

Ben

STUDIO LEGALE

Avv. Giuseppe Lafranceschina Corso Vittorio Emanuele, 23 Tel. 0824.54025 82100 BENEVENTO

RIEPILOGO

Posizione e archivio	E.	52.00
Esame dispositivo sentenza	E.	13.00
Diritti e Onorari liquidati	E.	1.600.00
Esame sentenza	E.	26.00
Ritiro copia detta	E.	13.00
Richiesta notifica (n.2)	Ε.	26.00
Ritiro atto e esame relata (n.2)	E.	26.00
Consultazione	E.	52.00
Corrispondenza	<u>E.</u>	52.00
TOTALE PARZIALE	E	1.860.00
TOTALE PARZIALE Rimborso 12.5%	E.	1.860.00
	E. <u>E.</u>	1.860.00 232.50
Rimborso 12.5%		
Rimborso 12.5% per spese generali	<u>E.</u>	232.50
Rimborso 12.5% per spese generali Totale imponibile	<u>E.</u>	232.50 2092.50
Rimborso 12.5% per spese generali Totale imponibile C.P.A. 2%	<u>Е.</u> Е.	232.50 2092.50 41.85
Rimborso 12.5% per spese generali Totale imponibile C.P.A. 2% IVA 20%	E. E. E.	232.50 2092.50 41.85 426.87

Oltre le successive occorrende e quant'altro dovuto per legge.

Benevento , 11.4.2006

Avv. Giuseppe Lafranceschina

-

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto dall'Avv. Giuseppe Lafranceschina, quali procuratore e difensore in giudizio del sig. Lepore Ernesto, io sottoscritto Assistente UNEP in servizio presso il Tribunale Ordinario di Benevento, ho notificato il suesteso titolo a:

Provincia di Benevento in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Benevento – Piazza Castello mediante consegna di copia conforme a mani di

A MAN! DI

IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATE

ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficie Giudiziario (83)

PROVINCIA DI BENEVENTO

1 9 MAG. 2006

Reporte thinky Politicle del follow

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BENEVENTO IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4340 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2003, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Botticella Rita elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lafranceschina che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Mandato, con il quale elett te domicilia in Benevento c/o genio civile

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.10.2003 la parte ricorrente esponeva che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97 nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nel ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non aveva percepito gli emolumenti accessori dialiticamente indicati in ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e

RG. N. 4340/03 Seri. N. 612/06 Cron. N.



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
NI.Plot.0015051
Observe SENTENZA SIG. BOTTICELLA
Dest. AVVocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n. <u>Al405</u>
Del \$3.5.06

chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittoro nei confronti della Provincia convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.


La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 subordinato ertantol'Ammnistrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai Apendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso thattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la niova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a



del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nel ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazionea decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa – 26.11.99/31.3.01 – le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca – .





Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.O.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Botticella Rita in data *6.10.2003*, *così provvede*:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.448,66 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 728,28 a titolo di indennità per servizio per buoni pasti , euro 402,22 per indennità recapito, euro 473,52 a titolo di indennità sportello, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo; Scompensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della s'residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;

Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)

r Cancelliara Dott. DE NUNZ

20 FEB. 2008 dies 20/02/06/

n Canceller (C2 DOIL DE NUNZIO F

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

KEPUBBLICA ITALI.

in nome della Leggo. Comendianto a tradigli Ulibra.

che ne siano dichiesti a chiractro aperti di stratture ad an
il promoto situlo di Pobblico Ministero di dazzi scalatoria.

STUE

Avv. Giusep

Corso Vitta

Tel.

82100

100 mars, 96-3-96

F

Stationard nelle 9.

RIEPILO(

Posizione

Esame dis

Diritti e Or

Esame se

Ritiro copi

Richiesta

Ritiro atto

Consultazi

Corrispond

TOTALE

Rimborso

per spese

Totale imp

C.P.A. 2%

IVA 20%

Totale

Ritenuta d

Totale da

Oltre le su

Benevento

STUDIO LEGALE

Avv. Giuseppe Lafranceschina Corso Vittorio Emanuele, 23 Tel. 0824.54025 82100 BENEVENTO

RIEPILOGO

Posizione e archivio	*E.	52.00
Esame dispositivo sentenza	E.	13.00
Diritti e Onorari liquidati	E.	1.600.00
Esame sentenza	E.	26.00
Ritiro copia detta	E.	13.00
Richiesta notifica (n.2)	E.	26.00
Ritiro atto e esame relata (n.	2) E.	26.00
Consultazione	E.	52.00
Corrispondenza	<u>E</u>	52.00
TOTALE PARZIALE	E.	1.860.00
Rimborso 12.5%		
per spese generali	<u> E.</u>	232.50
Totale imponibile	-~E.	2092.50
C.P.A. 2%	_ E.	41.85
IVA 20%	<u>E.</u>	426.87
Totale	E.	2561.22
Ritenuta d'acconto 20%	<u>E.</u>	512.24
Totale da corrispondere	E.	2048.98

Oltre le successive occorrende e quant'altro dovuto per legge.

Benevento , 11.4.2006

Avv. Giuseppe Lafranceschina

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto dall'Avv. Giuseppe Lafranceschina, quali procuratore e difensore in giudizio della sig.ra Botticella Rita, io sottoscritto Assistente UNEP in servizio presso il Tribunale Ordinario di Benevento, ho notificato il suesteso titolo a:

A MANI DI

MPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATE

ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficione Gludiziario (83)